



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 99

del Consiglio comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01.01.2024 E APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO.

Il giorno 25.10.2023 ad ore 18.12 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

El Barji Assou

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Carli Marcello**

Frchetti Piergiorgio

Giuliani Bruna

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Franceschini Silvia

Gilmozzi Italo

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Saltori Alessandro

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zappini Federico

Uez Tiziano

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 30, assenti n. 10, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/39 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento riconosce nella pratica sportiva un fattore di crescita e benessere psico-fisico, di interazione e partecipazione alla vita sociale, nonché di promozione di valori quali tolleranza, accettazione delle differenze e rispetto delle regole;

atteso che le scelte in ordine alla gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune o nella sua disponibilità sono orientate a promuovere e favorire la più ampia diffusione della pratica sportiva presso la comunità amministrata e l'adozione di sani stili di vita;

dato atto che con deliberazione consiliare 08.11.1997 n. 155 il Comune ha costituito, a far data dal 1° febbraio 1998, l'Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi - in sigla A.S.I.S. - allo scopo di gestire, attraverso un organismo strumentale specializzato, l'impiantistica sportiva comunale e i relativi utilizzi, approvando il relativo statuto, successivamente modificato con deliberazioni consiliari di data 15.07.1998 n. 108, 25.03.1999 n. 60, 10.12.2002 n. 190, 10.03.2005 n. 35, 02.05.2006 n. 31 e 21.11.2017 n. 147;

rilevato che il servizio affidato ad A.S.I.S. comprende attualmente la gestione, conduzione e manutenzione di impianti sportivi di proprietà comunale per il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini; sono inoltre messi a disposizione di A.S.I.S., nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 108 e 109 della L.p. n. 6/2005 e s.m. e sulla base dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale di Trento, gli impianti sportivi annessi e/o collegati agli edifici scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale e delle scuole secondarie di secondo grado provinciali;

dato atto che gli impianti sportivi ubicati sul territorio comunale sono in totale 160, di cui 71 affidati attualmente ad A.S.I.S., tra i quali rilevano in particolare i seguenti:

- le piscine comunali del Centro sportivo "G. Manazzon" (con annesso Lido estivo), del Centro sportivo Trento Nord (con annesso Lido estivo) e di Ito Del Favero;
- il PalaTrento e il PalaGhiaccio nel Centro Sportivo Trento Sud;
- lo Stadio Briamasco;
- le palestre e le piscine scolastiche (in orario di utilizzo extrascolastico);
- i campi da calcio e di rugby, cricket, baseball e softball;
- il Centro sportivo Vela Piedicastello;
- il Campo scuola di atletica leggera "Carlo Covi ed Ezio Postal";
- il Centro Sci di Fondo Viote del Monte Bondone;

evidenziato che i servizi svolti da A.S.I.S. sono essenzialmente riconducibili a:

- a) attività di gestione degli impianti intesa quale pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione energetica;
- b) attività di gestione degli spazi in termini di regolazione delle entrate, determinazione del calendario, riscossione delle tariffe, rapporti con l'utenza e controllo dell'abusivismo;

precisato che, in linea con gli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione 21.11.2017 n. 147, è fortemente limitata dal perimetro del servizio affidato la possibilità di gestire attività remunerative in connessione con la gestione degli impianti come l'organizzazione di corsi ludico-motori e/o di eventi culturali o artistici; in tal modo si intende evitare che A.S.I.S. si ponga in concorrenza con le ASD e SSD e con le altre realtà sportive, nell'ottica di favorire il libero esplicarsi della loro iniziativa, valorizzandone le competenze in attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale;

dato atto che gli altri impianti sportivi comunali, non gestiti da A.S.I.S., sono affidati in concessione o in appalto a soggetti diversi appartenenti al settore dello sport, quali Associazioni e Società sportive dilettantistiche, individuati in esito a procedure di confronto concorrenziale, ai sensi della Legge provinciale 4/2016 (Legge sullo Sport);

considerato che il contratto di servizio in essere con A.S.I.S. giunge a scadenza il 31 dicembre 2023 e che si rende quindi necessario assumere una decisione circa il prosieguo della gestione dei servizi sopra indicati, confermando l'attuale modello organizzativo e gestionale ovvero scegliendo una nuova forma di affidamento, nel quadro della normativa vigente e applicabile al

caso di specie;

evidenziato che la scelta del Comune di affidare le attività di gestione del sistema impiantistico e dei rapporti con l'utenza, così come configurate in una gestione unitaria, si pone l'obiettivo di rispondere ad un'unica esigenza nell'erogazione del servizio pubblico in questione, laddove in caso di gestione dissociata, ossia con l'affidamento parcellizzato a diversi soggetti, si perderebbe la possibilità di sfruttare sinergie ed economie che ricadono genericamente sull'intero territorio comunale e sulla possibilità, per il Comune, di agire integralmente sul ciclo delle politiche pubbliche dello sport;

richiamato il quadro normativo di riferimento per la scelta della modalità di gestione degli impianti, costituito principalmente dalla Legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4 (Legge provinciale sullo sport) che, all'art. 30, prevede che gli Enti locali affidano la gestione ordinaria degli impianti sportivi direttamente a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse, o, in alternativa, con le modalità previste, per i servizi pubblici locali privi di interesse economico, dall'articolo 13, comma 4 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti. Per la gestione degli impianti sportivi di interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della medesima L.p. 3/2006;

atteso che, per i servizi pubblici di rilevanza economica, il rinvio operato dalla L.p. 4/2016 all'art 13 della L.p. 3/2006 è da intendersi riferito alla L.p. 6/2004 la quale, in ossequio al principio di libera organizzazione delle pubbliche Amministrazioni sancito dal diritto comunitario, contempla un'ampia gamma di possibili modelli gestionali, e precisamente:

- la gestione in economia;
- l'affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica (anche con la formula del partenariato pubblico - privato contrattuale);
- la Società mista con partner privato scelto con gara cosiddetto "a doppio oggetto";
- l'affitto dell'azienda;
- l'affidamento diretto in house ovvero ad azienda pubblica/ente pubblico economico costituito dal Comune, quale è da intendersi l'azienda speciale;

ritenuto dunque che, prima di svolgere qualsiasi ragionamento in merito alla futura forma di gestione degli impianti sportivi e ai fini dell'applicazione della pertinente normativa, è necessario analizzare le caratteristiche degli stessi al fine di valutare se gli stessi siano o meno di rilevanza economica;

richiamata al riguardo la deliberazione A.N.A.C. 14 dicembre 2016 n. 1300 secondo la quale gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (T.A.R. Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538);

ricordato che le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono fissate dal Comune secondo i Criteri tecnici stabiliti per i servizi a valenza sociale ovvero di pubblica utilità in misura tale da garantire un accesso ampio alle strutture e favorire la pratica diffusa dello sport da parte dei cittadini e non coprono pertanto i costi del servizio;

dato atto, pertanto, per quanto attiene ai profili economici, che a favore di A.S.I.S. il Comune dispone annualmente un trasferimento a copertura dei costi che non trovano compensazione con la tariffa e con altri introiti riferiti ad attività accessorie; ciò anche in linea con le previsioni di cui all'art. 45 della L.r. 1/1993 ai sensi del quale il Comune provvede alla copertura degli eventuali costi sociali dell'azienda speciale preventivamente determinati anche ai fini del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio;

considerato che gli impianti ad oggi affidati ad A.S.I.S. possono essere considerati in gran parte privi di rilevanza economica, in quanto inadatti a generare utili atti a garantire la remunerazione dei fattori di produzione e garantire quindi la sostenibilità dei costi fissi di gestione;

ritenuto, peraltro, che la rilevanza economica del servizio di gestione degli impianti

comunali possa configurarsi comunque in via potenziale e che una sua diversa qualificazione dipenda unicamente dalle scelte del Comune in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione a proprio carico dei costi sociali nonché dalla limitazione delle attività che A.S.I.S. può svolgere nell'ambito della gestione delle strutture, che fortemente limita, come detto, lo svolgimento di attività remunerative quali l'organizzazione di corsi sportivi nonché lo sfruttamento degli impianti per eventi culturali, spettacoli, ecc...;

tenuto conto che è interesse del Comune confermare il perimetro del servizio così come attualmente individuato nell'ambito dell'affidamento ad A.S.I.S., costituito dalla gestione unitaria di una pluralità eterogenea di impianti, accomunati dal fatto di essere molto rilevanti quanto a struttura, dimensioni, utilizzo da parte degli utenti e strategicità nell'ambito delle politiche dello sport adottate dall'Amministrazione, al fine di consentire un miglior coordinamento degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico destinato allo sport nonché nell'attuazione delle politiche sportive decise a livello politico;

ritenuto quindi, a fronte della eterogeneità degli impianti da affidare in gestione, di fare comunque riferimento anche alla normativa relativa ai servizi di rilevanza economica, in particolare per quanto riguarda i profili di motivazione della scelta gestionale nonché per la trasparenza, come previsti dalla normativa provinciale e dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 recante il *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*;

atteso che, a norma della L.p. 6/2004, gli Enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento;

considerato che, come evidenziato nella relazione istruttoria, redatta dal Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita e rimessa in Allegato (Allegato n. 1) a formare parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, le opzioni alternative alla gestione del servizio tramite l'azienda speciale A.S.I.S. non sono praticabili o non risultano convenienti alla luce degli obblighi di servizio e degli standard richiesti dall'Amministrazione;

evidenziato, quanto alla possibilità prevista dalla Legge provinciale sullo sport, di affidare la gestione degli impianti ai soggetti operanti in ambito sportivo, opzione di fatto esercitata dal Comune per singole strutture (come i principali campi da tennis o alcuni campi sportivi decentrati sul territorio e di rilievo più circoscrizionale), che questa soluzione gestionale non sia idonea per gli impianti del "perimetro A.S.I.S.", proprio in ragione della necessità di assicurarne una gestione unitaria realizzando anche economie di scala e mettendo in campo professionalità e competenze specialistiche;

dato atto che è parimenti esclusa l'opzione di internalizzazione ai fini della gestione diretta in economia, possibilità prevista sia dalla normativa provinciale sia, trattandosi di servizio non a rete, da quella statale; ciò in ragione del rilevante impatto organizzativo che questa soluzione comporterebbe e dell'accertata assenza di competenze interne e risorse adeguate ad assumere un servizio che, in ogni caso, necessita di essere gestito con metodi imprenditoriali;

ritenuto quindi che l'erogazione del servizio debba continuare ad avvenire attraverso un organismo gestionale esterno specializzato e dotato del necessario know-how;

ritenuto che, tra le altre ipotesi astrattamente percorribili, siano da considerare sostanzialmente quelle dell'esternalizzazione con gara ovvero l'autoproduzione del servizio mediante ricorso al modello in house providing;

dato atto che non sono rilevabili vantaggi comparativi certi nell'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento ad operatori economici degli impianti, da un lato in quanto il perimetro del servizio, come detto, include anche impianti non rilevanti economicamente e quindi scarsamente appetibili sul mercato, dall'altro perché l'intenzione del Comune, come detto, è quella di mantenere su questo servizio a valenza sociale un controllo costante, stringente e incisivo sulla gestione che non sarebbe possibile nell'ambito di un rapporto giuridico sinallagmatico;

tenuto conto che di fatto l'Azienda speciale è assimilabile alla Società in house trattandosi di un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia imprenditoriale e gestionale ma soggetto a stretto controllo e potere di direttiva ed ingerenza da parte dell'Amministrazione, nell'ambito di un rapporto di mera delegazione interorganica (cfr. C.d.S. sent. 5444/2019);

ricordato che A.S.I.S. è stata a suo tempo iscritta all'elenco degli organismi in house già previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 - ora abrogato - ed ha quindi ricevuto da parte di A.N.A.C. il vaglio di conformità ai requisiti del modello in house, necessari per la legittimità dell'affidamento diretto disposto dal Comune di Trento;

atteso, in particolare, che l'affidamento in house mette a disposizione strumenti che consentono:

- l'accesso ai dati della gestione, reali e tempestivi, anche al fine di ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;
- il controllo diretto di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla sua programmazione alla rendicontazione, anche con riguardo alla gestione del patrimonio;
- una più diretta valutazione dei costi effettivi anche in relazione ad un livello qualitativo del servizio predeterminato;
- la capacità di incidere sulle scelte gestionali per ottimizzare le potenzialità del servizio in termini di ricavi propri;
- la possibilità di indirizzare l'attività programmatica della società mediante gli strumenti previsti dallo statuto;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze e/o mutate esigenze;

atteso che le suddette attività apparirebbero con evidenza non proponibili laddove si facesse ricorso all'esternalizzazione a terzi con gara, laddove le parti sarebbero vincolate ad un contratto difficilmente modificabile, quantomeno senza ulteriori aggravii per l'Amministrazione;

atteso che l'affidamento all'Azienda speciale comunale A.S.I.S., già esistente e operativa da diversi anni, consente:

- al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della corretta esecuzione degli obblighi del contratto di servizio e della qualità del servizio stesso, con la possibilità di adottare tempestivamente i correttivi necessari, anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sul management rispetto alla gestione o alla concessione all'esterno;
- agli utenti la possibilità di trovare nel gestore un punto di riferimento ben identificato e qualificato per la fruizione di una pluralità di impianti e la pratica di diverse discipline sportive sul territorio comunale nonché di riconoscere nel gestore stesso un soggetto riconducibile all'Ente locale che genera valore e lavora per la collettività;

evidenziato, in ogni caso, dal punto di vista dell'analisi costi/benefici, che l'abbandono dell'attuale formula organizzativa a favore di un diverso modello gestionale, qualora non motivato da sicuri vantaggi in termini di convenienza economica e/o da ragioni di opportunità legate ad una precedente gestione non soddisfacente o deficitaria, comporterebbe costi di transizione rilevanti e non quantificabili a priori, connessi, tra l'altro, allo scioglimento dell'azienda e alla necessità di ricollocamento del personale;

rilevato come le motivazioni per la scelta di una diversa forma di gestione per i servizi in oggetto non sussistano, alla luce dei risultati della gestione da parte di A.S.I.S. conseguiti nel corso dell'attuale affidamento e del positivo andamento economico-finanziario dell'Azienda, come dimostrato nella relazione di cui all'Allegato n. 1 alla presente deliberazione;

rilevato quanto al primo profilo che l'Azienda ha gestito finora i servizi affidati secondo il contratto di servizio in essere, ottemperando agli obblighi e alle prescrizioni e rispettando le direttive dell'Amministrazione che hanno riguardato anche il contenimento dei costi e la trasparenza, in un clima di stretta collaborazione con il Comune di Trento;

dato atto al riguardo che tra gli indirizzi assegnati ad A.S.I.S. dal Consiglio comunale con deliberazione n. 147/2017, annualmente attuati e rendicontati dal Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. in sede di aggiornamento della Relazione tecnico-economica, vi è anche quello che prevede una "gestione trasparente, equa e qualitativamente elevata nell'assegnazione ad uso degli impianti sportivi", declinato nei seguenti obiettivi:

- assegnare gli spazi sportivi nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza, imparzialità sulla base di criteri e regole idonee in modo da coordinare e rispettare i diversi fabbisogni sportivi;
- mantenere costantemente monitorata l'adeguatezza alle mutevoli esigenze dell'utenza dei criteri per l'assegnazione degli spazi sportivi, presentando alla Giunta le eventuali proposte innovative o di aggiornamento;
- agire nell'ottica della responsabilizzazione reciproca fra A.S.I.S. e gli utenti (singoli o associati) nel garantire standard di qualità sempre elevati ed efficienza del servizio, nel rispetto degli impianti e delle attrezzature come "bene comune". A tal fine, prevedere nella Carta della qualità dei servizi e negli atti gestionali dell'Azienda, oltre a quanto già stabilito:
 - a) in caso di difformità negli obblighi, nella qualità e nelle caratteristiche del servizio erogato da A.S.I.S. forme di risarcimento progressive all'utenza ed eventuale obbligo di rimborso della tariffa pagata dall'utente;
 - b) in caso di danni dovuti a comportamenti o utilizzi non idonei da parte degli utenti una ulteriore riduzione dei punteggi di assegnazione degli impianti;
- ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi ricercando il punto di equilibrio fra esigenze delle

singole società sportive e interesse generale e fare particolare attenzione, nella distribuzione degli spazi sportivi, a tutti quei soggetti che:

- promuovono la pratica sportiva dei giovani;
- promuovono la pratica sportiva per la famiglia;
- contribuiscono alla piena integrazione dei cittadini diversamente abili;
- incrementare le presenze di utenza singola negli impianti ad utilizzo anche individuale (piscine, stadio del ghiaccio, centro fondo delle Viote), perseguendo tale obiettivo attraverso una politica di investimento che renda sempre più “attraenti” e sportivamente funzionali gli impianti (anche attraverso una politica di animazione delle strutture sportive);
- ottimizzare e incrementare l'utilizzo degli impianti sportivi, nei periodi nei quali non vengono fruiti per attività sportive amatoriali e agonistiche, compresi i periodi estivi, con attività espositive, culturali, musicali, teatrali ed eventi vari, nonché con attività estive a favore di bambini e ragazzi;

dato atto pertanto che in merito alla qualità del servizio di gestione degli impianti sportivi, l'affidamento ad A.S.I.S. assicura una maggior imparzialità nell'assegnazione degli impianti ed una gestione unitaria orientata a garantire la miglior fruizione da parte di tutti gli utenti interessati;

considerato che riguardo all'equilibrio economico finanziario A.S.I.S. garantisce:

- una gestione economica e finanziaria efficiente ed efficace, attuando economie di scala derivanti da un'organizzazione unitaria dell'attività su una pluralità di complessi sportivi;
- l'applicazione di tariffe a copertura parziale dei costi di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Comune di Trento, finalizzate a consentire il più ampio accesso al servizio pubblico;

considerato inoltre che ai sensi dell'art. 12 del vigente contratto di servizio 29.12.2017 n. 28711 racc., A.S.I.S. ha facoltà di affidare a terzi, soggetti privati e/o Associazioni sportive, la realizzazione di opere e la fornitura di beni e servizi o singole attività relative allo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

dato atto quindi che A.S.I.S. potrà stipulare, previa pubblicazione di un bando, specifici contratti per l'esecuzione delle operazioni materiali di gestione (apertura, chiusura, custodia, pulizia, piccola manutenzione ...);

atteso pertanto che le realtà sportive del territorio potranno essere coinvolte in chiave di sussidiarietà, partecipando ai bandi predisposti da A.S.I.S., con la possibilità di svolgere, dietro corrispettivo, dette operazioni, potendo fruire al contempo degli spazi alle condizioni pattuite;

rilevato altresì che per l'Amministrazione comunale rappresenta un valore aggiunto la possibilità di avvalersi, con l'immediatezza di scambio e condivisione tipica della relazione in house, di un soggetto qualificato in grado di offrire un rilevante supporto specialistico in forza dell'esperienza maturata e della conoscenza approfondita degli impianti sportivi presenti in città;

considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del vigente contratto di servizio, il Comune può in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, svolgere i monitoraggi e i controlli sulla gestione del contratto di servizio e sul rispetto degli indicatori dei livelli di servizio definiti nelle schede tecniche di impianto;

rilevato infatti che in caso di singole procedure ad evidenza pubblica riservate a più Società o Associazioni sportive, oltre all'aggravio in capo all'Amministrazione per l'attivazione dell'iter procedurale richiesto, l'aumento dei potenziali gestori comporterebbe per l'Ente pubblico maggiori oneri di controllo, sia rispetto alla qualità erogata che ai profili economici e, in generale, sulla regolare esecuzione dei singoli contratti;

dato atto per converso che l'Azienda speciale, in quanto Ente pubblico ancorché economico, è soggetta ad una serie di vincoli pubblicistici - a titolo esemplificativo per il reclutamento del personale e l'acquisto di beni e servizi - che, se da un lato garantiscono imparzialità e trasparenza nella gestione e nell'utilizzo di risorse pubbliche, possono dall'altra appesantire la gestione, tuttavia, nel caso di specie, l'esperienza finora maturata durante l'affidamento precedente dimostra che questi vincoli non hanno minato l'efficienza della gestione da parte di A.S.I.S.;

tenuto conto inoltre che l'azienda ha mantenuto un'organizzazione snella che garantisce efficienza ed economicità dell'attività da svolgere, come si evince nella relazione allegata;

richiamato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 22 dicembre 2022 n. 168, che, in attuazione dell'obiettivo strategico di rafforzare la città nella sua identità di Sport City, prevede, tra gli altri, l'obiettivo operativo di riformare in profondità la cultura e la prassi organizzativa di A.S.I.S. per promuovere

un miglior rapporto con utenti, Associazioni e Comune;

preso atto dunque della volontà dell'Amministrazione di valorizzare ulteriormente la propria Azienda speciale, quale perno delle politiche di promozione e sviluppo della pratica sportiva;

ritenuto pertanto che la soluzione che si dimostra preferibile è quella della gestione degli impianti sportivi mediante l'Azienda speciale del Comune, e che sussistano quindi i presupposti di diritto e di fatto per procedere ad un nuovo affidamento ad A.S.I.S. del servizio in oggetto;

atteso che, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige e in conformità all'art. 8, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, da ultimo modificato con propria deliberazione 28.07.2021 n. 128, che ad esso rinvia, al Consiglio comunale in relazione all'affidamento della gestione dei servizi pubblici compete:

- la disciplina generale (prima definita "atti generali di indirizzo") con ciò intendendosi la definizione degli elementi fondamentali caratterizzanti lo specifico servizio, che devono essere assunti quali presupposti sui quali costruire le successive fasi relative all'affidamento e all'esecuzione del medesimo servizio pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interessi pubblici che l'Amministrazione comunale persegue;
- l'assunzione, intesa sia come costituzione ex novo di un servizio prima non gestito che come affidamento al termine di scadenza dell'eventuale affidamento precedente;
- la scelta delle relative forme gestionali;

ritenuto quindi di definire, nei termini sotto riportati, la disciplina generale del servizio, che sarà dettagliata nel contratto di servizio da approvare con determinazione dirigenziale del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti:

1. Oggetto dell'affidamento: gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune per il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo della pratica sportiva quale fattore di crescita, benessere psico-fisico, interazione, partecipazione alla vita sociale, tolleranza, accettazione delle differenze e rispetto delle regole. Il Comune inoltre si riserva, nel rispetto della normativa vigente, di autorizzare l'Azienda ad acquisire e/o realizzare nuovi impianti sportivi su aree di proprietà comunale;

2. Durata: l'art. 19 del D.Lgs. 201/2022 prevede che la durata dell'affidamento di servizi pubblici locali non a rete a Società in house non possa essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità di una durata superiore nel caso sia necessaria per assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario. In coerenza con la disposizione sopra richiamata, la durata dell'affidamento è stabilita in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2024, durata ritenuta congrua in considerazione degli investimenti programmati e dell'avvio della gestione dei nuovi impianti affidati;

3. Modalità di controllo sulla gestione: il Comune esercita un controllo costante e puntuale sul servizio oggetto dell'affidamento nel rispetto delle previsioni statutarie aziendali (art. 28) e in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione 21.11.2017 n. 147;

4. Standard di qualità del servizio: i rapporti tra A.S.I.S. e gli utenti sono regolati sulla base della Carta della qualità dei servizi, che stabilisce le informazioni sulle modalità con le quali il servizio viene erogato, gli standard di riferimento, le procedure di informazione, partecipazione, diritto di accesso, reclamo e rimborso o indennizzo all'utente;

5. Rapporti economici: compete ad A.S.I.S. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi affidati; le tariffe sono determinate dal Comune sulla base della proposta elaborata dal gestore; a norma dello statuto aziendale (art. 31) il Comune disporrà annualmente un trasferimento di parte corrente destinato alla copertura dei costi sociali nonché ricorrendone i presupposti e sulla base di un programma di investimenti, approvato dal Consiglio comunale, un contributo in conto impianti per specifici investimenti sul patrimonio affidato in gestione;

atteso che il D.Lgs. 201/2022 introduce nuovi oneri di trasparenza con riferimento agli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica. In particolare i provvedimenti ed il contratto di servizio devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'A.N.A.C., che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

rilevato che, in questo contesto, l'art. 17 del Decreto, prevede che in caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti

pubblici il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla Società in house sul sito dell'A.N.A.C., e che dunque vi è la necessità di anticipare, rispetto alla scadenza del contratto di servizio in essere, la decisione circa il rinnovo dell'affidamento al fine di garantire la regolare successione dei contratti;

preso atto che nella seduta congiunta del 3 ottobre 2023 la Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione e la Commissione consiliare per il turismo, la toponomastica, formazione, sport e giovani hanno esaminato la proposta di deliberazione di cui al presente atto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, art. 45 (aziende speciali e istituzioni);
- la Legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4 (legge provinciale sullo sport);
- la Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., ed in particolare l'art. 10;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

considerato che sussistano i presupposti per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di trasmettere in tempi brevi il provvedimento ad A.N.A.C. per consentire la stipula del nuovo contratto di affidamento entro la scadenza di quello in essere, rispettando il termine di sospensione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice

degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, rimessa nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione e che contestualmente si approva, la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento mediante l'Azienda speciale A.S.I.S., per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2024;
2. di approvare l'elenco degli impianti sportivi oggetto di affidamento rimesso nell'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante della deliberazione;
3. di stabilire che l'affidamento del servizio avviene secondo la disciplina generale come definita in premessa;
4. di dare atto che alla Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei Contratti, compete l'adozione del provvedimento a contrarre, con l'approvazione dello schema di contratto di servizio, nel rispetto di quanto indicato nella presente deliberazione;
5. di dare atto inoltre che la formalizzazione del contratto di servizio avverrà nella forma della scrittura privata informatica e che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla relativa stipulazione la Dirigente del Servizio urbano, sport e sani stili di vita;
6. di autorizzare fin d'ora l'Azienda alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni del relativo contratto di servizio vigente, nel caso in cui non fosse possibile, per le motivazioni esposte in premessa, perfezionare l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, trattandosi di servizio la cui gestione deve essere garantita senza soluzione di continuità;
7. di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Trento e di trasmettere il provvedimento ad A.N.A.C., ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 3 e 31, comma 2 del D.Lgs. 201/2022;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01.01.2024 E APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Favorevoli: n. 23 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franceschini, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 6 (Bridi, Demattè, Filippin, Guastamacchia, Urbani, Zanetti C.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 25.10.2023

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 39 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01.01.2024 E APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 5 ottobre 2023



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 39 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01.01.2024 E APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 17.10.2023